

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

Le assicurazioni agevolate

Stato di attuazione

Assisi, 3 febbraio 2016

PSRN - Le aree tematiche e le misure

Gestione delle risorse idriche

- **Sottomisura 4.3:** investimenti in infrastrutture irrigue

Biodiversità animale

- **Sottomisura 10.2:** caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità
- **Sottomisura 16.2:** cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica

Gestione del rischio

- **Sottomisura 17.1:** premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante
- **Sottomisura 17.2:** fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali
- **Sottomisura 17.3:** strumento di stabilizzazione del reddito

Le risorse finanziarie

Codice	Sottomisura	Risorse FEASR	Risorse nazionali	TOTALE
4.3	Risorse idriche	130.950.000,00	160.050.000,00	291.000.000,00
10.2	Tutela biodiversità	45.360.000,00	55.440.000,00	100.800.000,00
16.2	Cooperazione biodiversità	41.940.000,00	51.260.000,00	93.200.000,00
17.1	Premi assicurativi	628.560.000,00	768.240.000,00	1.396.800.000,00
17.2	Fondi di mutualizzazione per le avversità	43.650.000,00	53.350.000,00	97.000.000,00
17.3	Fondi di mutualizzazione perdite reddito	43.650.000,00	53.350.000,00	97.000.000,00
20	Assistenza tecnica	28.890.000,00	35.310.000,00	64.200.000,00
	TOTALE	963.000.000,00	1.177.000.000,00	2.140.000.000,00

Interventi 17.1

Aiuti per il pagamento dei **premi di assicurazione** del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori

Le polizze coprono perdite da:

- avversità atmosferiche;
- epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria;


Soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento > 30%

Aliquota massima di sostegno: 65% del premio assicurativo

L'attuazione

- Sono in preparazione due avvisi pubblici:
 - ✓ Campagna assicurativa 2015: polizze stipulate dal 1.11.2014 al 31.10.2015
 - ✓ Campagna assicurativa 2016: polizze stipulate dal 1.11.2015 al 31.10.2016
- Gli avvisi sono necessari per selezionare i beneficiari che hanno diritto a ricevere un contributo pubblico per il pagamento del premio assicurativo
- La selezione avviene attraverso l'accertamento del possesso dei requisiti previsti nel PSR approvato dalla Commissione europea in data 20 novembre 2015
- Gli avvisi contengono inoltre le disposizioni che il beneficiario deve seguire per la presentazione delle domande e percepire i fondi pubblici
- Alcune differenze tra bando 2015 e bando 2016 (valido anche a regime)

Processo selezione beneficiari



Selezione beneficiari 1/2

Avviso

- Pubblicazione su GURI e sito Mipaaf

Fascicolo

- Precedente alla domanda. Se una azienda non lo possiede va costituito altrimenti va aggiornato.
- Deve contenere Piano di Coltivazione e PEC.
- Va dimostrato titolo di possesso delle superfici

PAI

- Propedeutico alla presentazione della domanda
- Contiene superfici, colture da assicurare, rese, quantità, prezzi e valore da assicurare
- Un PAI per ciascuna polizza

Domanda

- Può essere presentata contemporaneamente al PAI ad AGEA OP
- La data ultima di presentazione è basata sul ciclo colturale
- In ogni caso va presentata PRIMA della stipula della polizza

Polizza

- Si può stipulare solo dopo presentazione domande sostegno
- Termine ultimo stipula basato su ciascun ciclo colturale

Selezione beneficiari 2/2

Informatizzazione

- Obbligatoria dopo la stipula della polizza
- Necessaria per polizze singole. Per le collettive avviene attraverso consorzi difesa

Perfezionamento

- La domanda di sostegno è perfezionata al momento della informatizzazione

Istruttoria

- Verifica ricevibilità delle domande
- Verifica possesso dei requisiti di ammissibilità e degli altri obblighi Ue e nazionali
- Determinazione dell'importo ammissibile a contributo

Concessione

- Punto finale del processo amministrativo
- Rappresenta un impegno giuridicamente vincolante dell'AdG nei confronti del beneficiario

Focus - Istruttoria domande di sostegno

Ricevibilità

- Completezza formale e documentale
- Rispetto dei tempi di presentazione

Ammissib. soggettiva

- Imprenditori agricoli
- Agricoltori attivi
- Possesso fascicolo

Ammissib. polizze

- Vedi slide specifiche


Altri obblighi

- Verifica del rispetto di altri obblighi applicabili derivanti da normativa UE e nazionale (es. appalti, aiuti di stato, antimafia...)

Spesa ammissibile

- Applicazione metodologia dei parametri contributivi
- Calcolata come minor valore tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi e la spesa premi risultante dal certificato di polizza

Processo pagamento beneficiari



Focus - Controlli amministrativi domande di pagamento

Ricevibilità

- Completezza formale e documentale (va allegata la quietanza della compagnia)
- Rispetto dei tempi e modi di presentazione

Conformità

- Verifica conformità polizza quietanzata con quanto approvato in domanda di sostegno

Costi e pagamenti

- Verifica della spesa a fronte della documentazione giustificativa
- Verifica dell'effettiva esecuzione dei pagamenti

Doppi pagamenti

- Verifica che le spese non siano state già oggetto di contributo pubblico con altre fonti o con lo stesso FEASR

Focus - Controlli in loco domande di pagamento

Campione

- Estrazione campione 5% spesa annuale, parte random e parte su fattori di rischio

Conformità

- Verifica conformità delle norme applicabili ai criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi che è possibile controllare al momento della visita.

Documenti

- Verifica esistenza documenti ed esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Destinazione

- Verifica che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Le condizioni di ammissibilità delle polizze

Criteri ammissibilità generali

- Il contratto assicurativo deve essere basato sul Piano Assicurativo Individuale generato dal Sistema di gestione dei rischi SGR contenente i dati aggiornati del piano colturale dell'imprenditore agricolo.
- Nel contratto assicurativo deve essere riportato, tra l'altro, oltre ai dati anagrafici e catastali dell'impresa, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia, la data di entrata in copertura e la data di fine copertura.
- Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale.
- Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.
- Le polizze non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura;

Rischi assicurabili e loro combinazione

- Le polizze assicurative coprono esclusivamente rischi classificati come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie.
- Le polizze assicurative e i certificati di assicurazione non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.
- Per quanto riguarda le epizoozie, le polizze possono coprire soltanto le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE;
- Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente programma;
- Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze per la medesima specie vegetale/tipologia colturale o allevamento;

Soglia e rimborso del danno

- Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione che superino il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- Le polizze ammissibili prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, o all'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatologia o di un'infestazione parassitaria, che siano formalmente riconosciuti dalle autorità nazionali.
- Nel caso di avversità atmosferiche, il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno accerta - verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi - che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore, stabilita conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- Le polizze prevedono che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Quantità e valori assicurabili

- Per ciascun prodotto, il contratto prevede l'obbligo di assicurare l'intera produzione di un determinato prodotto ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.
- Per ciascun prodotto/tipologia colturale/allevamento, le quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e non devono essere superiori alla produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.
- Per le colture di nuova introduzione, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei (locale, regionale o nazionale).
- Il valore unitario assicurato di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole e delle produzioni zootecniche, pubblicato annualmente per ciascun prodotto e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf).

Riduzioni ed esclusioni

Regolamento di esecuzione n. 640/2014 – 1 di 3

Articolo 35

Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi

1. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

2. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
 - b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Riduzioni ed esclusioni

Regolamento di esecuzione n. 640/2014 – 2 di 3

3. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

Riduzioni ed esclusioni

Regolamento di esecuzione n. 640/2014 – 3 di 3

4. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
5. Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Riduzioni ed esclusioni

Regolamento di esecuzione n. 809/2014

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 (controlli amministrativi).

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Grazie per l'attenzione

m.serrabellini@politicheagricole.it